

COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO



REGOLAMENTO LAVORI IN ECONOMIA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 13 , DEL 6 Maggio 2010.

REGOLAMENTO LAVORI IN ECONOMIA

INDICE

Art. 1- **Lavori che possono eseguirsi in economia** - pag.1

Art. 2- **Modalità di esecuzione dei lavori in economia** - pag.2

Art.3- **Esecuzione dei lavori in amministrazione diretta e cottimo** - pag. 2

Art.4 - **Cottimo fiduciario** - pag.3

Art. 5 - **Modalità procedurali per l'affidamento** - pag.3

Art. 6 - **Affidamento dei lavori** - pag.3

Art.7 - **Ordinazione dei lavori** - pag.4

Art. 8 - **Liquidazione dei lavori** - pag.4

Art.9 - **Disposizioni finali** - pag.4



ART. 1 - LAVORI CHE POSSONO ESEGUIRSI IN ECONOMIA

1. Il presente regolamento disciplina l'esecuzione di spese in economia quando le stesse sono relative a lavori pubblici indispensabili o urgenti ovvero quando siano relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla realizzazione di lavori pubblici di non rilevante complessità.
2. I lavori in economia, sia nella forma dell'amministrazione diretta sia in quella del cottimo fiduciario, sono caratterizzati dalla esecuzione diretta da parte della Pubblica Amministrazione dei lavori per il tramite della propria organizzazione o con incarichi a terzi che agiscono comunque sotto la direzione degli organi della P.A.
3. I lavori che hanno le caratteristiche di cui al comma 1° che possono farsi in economia sono i seguenti:

A. PER LE STRADE COMUNALI

1. Le riparazioni urgenti per scoscendimenti, corrosioni, rovine di manufatti, ecc nei limiti strettamente necessari per ristabilire il transito o per evitare danni maggiori alla circolazione stradale.

La manutenzione delle strade stesse, comprendente lo spargimento del pietrisco, la bitumazione di tratti di strade comunali, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumanti, lo sgombero della neve, lo spurgo delle cunette e dei pozzetti, le riparazioni ai manufatti, l'innaffiamento, le regolazione delle scarpate ed il relativo taglio dell'erba.

B. PER GLI ACQUEDOTTI E LE FOGNATURE:

1. I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli acquedotti, delle fontane, dei pozzi . e delle fognature compreso il depuratore.
2. Le prime opere per la difesa delle inondazioni e per lo scolo delle acque dai territori inondati;
3. La realizzazione di tratti di fognatura e rete idrica.

C. PER LE PROPRIETÀ COMUNALI

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati di proprietà comunale con relativi impianti tecnologici, infissi e manufatti, la riparazione ed adattamento di locali di proprietà comunale.

D. PER I MATERIALI, GLI IMPIANTI ED I SERVIZI ADIBITI AD USO PUBBLICO:

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei giardini, viali e aree pubbliche, nonché delle sedi stradali cadute in uso pubblico;
2. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri;
3. La realizzazione di loculi cimiteriali.

E. ALTRI LAVORI:

1. Puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati e manufatti pericolanti;



2. Accessibilità e visitabilità dei locali ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche;
3. Lavori e provviste da eseguirsi con le somme a disposizione dell'Amministrazione appaltante nei lavori dati in appalto;
4. Lavori per sondaggi geognostici;
5. Lavori necessari per la compilazione dei progetti;
6. Lavori di completamento di progetti già realizzati;
7. Completamento di onere a seguito della risoluzione dei contratti di appalto;
8. La sistemazione di muri di proprietà comunale.
10. Ogni lavoro da eseguirsi d'urgenza, quando non vi sia il tempo ed il modo di procedere all'appalto ovvero quando siano infruttuosamente esperiti gli incanti;
11. I lavori da eseguirsi di ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze del Sindaco;
12. Lavori di completamento dei lavori a seguito della risoluzione di contratti d'appalto, quando vi è la necessità e urgenza di completare i lavori.
4. Possono eseguirsi in economia i lavori pubblici non ricompresi nelle tipologie di cui al precedente comma relativi a lavori pubblici di importo non superiore ad Euro 20.000,00.

ART.2 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

1. I lavori di cui all'art. 1 possono essere eseguiti :
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) a cottimo fiduciario

ART.3 - ESECUZIONE DEI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA E COTTIMO

1. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori che possono essere effettuati dal Comune impiegando propri materiali, mezzi e personale senza necessità di ricorrere ad imprenditore esterno. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono essere d'importo superiore ad Euro 50.000,00
2. Qualora non sia possibile, anche per ragioni di opportunità, ricorrere all'amministrazione diretta, i lavori sono eseguiti a cottimo fiduciario mediante affidamento ad imprese fornite dei requisiti di legge.



ART.4 - COTTIMO FIDUCIARIO

1. La Giunta comunale per ciascun lavoro in economia da affidare mediante cottimo fiduciario approva con propria deliberazione un dettagliato preventivo di spesa unitamente ad un foglio patti e condizioni che deve contenere:
 - a) Le condizioni generali di esecuzione dei lavori;
 - b) Le modalità di pagamento con riferimento al regolamento di contabilità;
 - c) Le penalità in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori;
 - d) Il termine di esecuzione dei lavori;
 - e) Il responsabile del procedimento.
2. L'ammontare delle spese di ciascun lavoro non può essere superiore a Euro 200.000,00 al netto dell'IVA.
3. La deliberazione di cui al 1° comma equivale ad autorizzazione all'esecuzione dei lavori in economia.

ART.5 - MODALITÀ PROCEDURALI PER L'AFFIDAMENTO

1. In conformità a quanto stabilito con la deliberazione di cui all'art. 4, il responsabile del procedimento promuove l'affidamento del singolo lavoro inviando richiesta scritta ad imprese idonee a presentare preventivo di spesa con offerta entro un termine da stabilirsi di volta in volta.
2. I preventivi di spesa devono richiedersi ad almeno cinque imprese. E' consentito, tuttavia, l'invito ad un minor numero di imprese e ad una sola impresa nel caso di specialità ed urgenza del lavoro.

ART. 6 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI

1. Scaduto il termine di cui al comma 1 dell'art.5, il responsabile del procedimento, unitamente a due dipendenti, esamina i preventivi presentati. Accertata la regolarità, sceglie quello economicamente più vantaggioso per il Comune, mediante una determinazione. Tale determinazione costituisce impegno di spesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del D.L.vo n. 267/2000.
2. Il responsabile del procedimento ha la facoltà di non procedere ad alcuna scelta con atto motivato.
3. Delle operazioni eseguite viene redatto verbale sottoscritto dal responsabile del procedimento e dai due dipendenti individuati dallo stesso responsabile del procedimento



ART.7 - ORDINAZIONE DEI LAVORI

1. Effettuate le operazioni di cui all'articolo precedente il responsabile del procedimento emette l'atto di ordinazione dei lavori il quale deve contenere condizioni specifiche di esecuzione dei lavori, tra le quali l'inizio e il termine dei lavori, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze menzionate negli articoli 4 e 5. L'ordinazione dei lavori deve altresì contenere il riferimento al presente regolamento, il riferimento alla determinazione di cui all'art. 6, al capitolo od intervento di bilancio sul quale la spesa viene imputata ed all'impegno contabile registrato sul capitolo od intervento.
2. L'esecuzione dei lavori, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire sotto la sorveglianza del responsabile del procedimento.
3. In caso di ritardo imputabile all'operatore economico incaricato dell'esecuzione dell'intervento si applicano le penali previste nell'atto di ordinazione. Inoltre il responsabile del procedimento, dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'ulteriore ricorso all'affidamento in economia per l'esecuzione di tutto o di parte dell'intervento a spese dell'operatore economico medesimo salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.
4. Le ditte appaltatrici dei lavori, possono essere esonerate dalla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi da assumere con la stipula del contratto di cottimo fiduciario per i lavori d'importo inferiore ad Euro 20.000,00.

ART.8 - LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

1. Le fatture e le note dei lavori non possono essere pagate se non sono munite della certificazione della regolare esecuzione e dell'ammontare definitivo della spesa.
2. Si osservano in ogni caso le disposizioni del D.P.R. 21 dicembre 1999,n.554.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, incompatibili con le vigenti disposizioni.
2. Ai lavori in economia si applicano in ogni caso le procedure previste dagli artt, 142 e seguenti del D.P.R. 21 dicembre 1999, n, 554.
3. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati gli articoli del Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 8, del 22 gennaio 2007 ed ogni altra disposizione regolamentare comunale incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.

